



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

*Provincia di Siena*

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 del 30-09-2020

**Oggetto:** Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Tassa sui rifiuti (TARI) - Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 107, commi 4 e 5 - Approvazione tariffe TARI per l'anno 2020.-

L'anno Duemilaventi, il giorno Trenta del mese di Settembre, alle ore 21:00, presso la sala delle adunanze del Palazzo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti	Assenti
BETTOLLINI JURI LANARI CHIARA COTTINI MARIO MICHELETTI ANDREA MASCI DANIELA VANNUCCINI MARCO MARCHINI SARA AGOSTINELLI SIMONE CIPPITELLI BRUNA MARTINOZZI BONELLA SCARAMELLI LUCA LOTTARINI DARIA	ANNULLI GIANLUCA
Presenti: 12	Assenti: 1
Assegnati: 13	In carica: 13

Presiede l'adunanza BETTOLLINI JURI in qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario generale dott. D'AVINO MICHELE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è inibita all'accesso del pubblico in conformità alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

La pubblicità della seduta è stata garantita attraverso la diretta streaming sui canali social ed istituzionali del Comune.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 738, che a decorrere dall'anno 2020 abolisce l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fatta eccezione per le disposizioni sulla TARI e prevede una nuova disciplina dell'IMU;

Richiamato in particolare l'art. 1 della L. 147/2013 nella parte che disciplina ed istituisce la tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Richiamato il Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/4/2014, come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/9/2014;

Richiamato il comma 651, art. 1, della L. 147/13, in base al quale, nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27/4/1999, n. 158;

Richiamato il comma 654, art. 1, della L. 147/13, in base al quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio, ricompresi anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 683, art. 1, della L. 147/13, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti;

Dato atto che il DPR 27/4/1999, n. 158 fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Considerato che:

- l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka;
- la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che:

- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range

stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

- per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Richiamato il comma 652, art. 1, della L. 147/13, come novellato da ultimo dal decreto legge 26/10/2019, n. 124, art. 57 bis, comma 1, lettera a), convertito dalla Legge 27/12/2019 n. 157, in base al quale, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 27/4/1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 27/4/1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto inoltre che, nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il nostro comune le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione Arera N. 443/2019 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, “ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”

Considerato che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti e

per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020 ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale è prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, concernente "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Considerato che a seguito dello stato epidemiologico del paese, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da virus SARS-cov-2, sono stati adottati provvedimenti di urgenza di contrasto al diffondersi dell'epidemia;

Visto il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 26 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 1 aprile 2020 e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 – recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto l'art. 107, commi 5, del decreto legge n.18 del 17.03.2020 il quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della epidemia da COVID-19, prevede misure di semplificazione della

procedura di approvazione della TARI 2020, ed in particolare che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Dato atto che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" non ha provveduto ad approvare il PEF 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25.3.2019, così da fornire maggiore chiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del prelievo tributario per l'anno in corso;

Richiamato inoltre:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:
  - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
  - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
  - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
  - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;

- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
  - "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
  - sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";
- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Considerato che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;

- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

Considerata la grave situazione emergenziale che si è creata con il diffondersi del COVID-19, che ha imposto, per il suo contenimento, misure restrittive che, inevitabilmente, hanno causato crescenti difficoltà economiche, anche di liquidità, tra i cittadini, imponendo l'adozione di misure atte a sostenere le attività economiche;

Richiamato il comma 660, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo il quale "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune".

Evidenziato che IFEL - Fondazione ANCI, in data 24 aprile 2020, ha emanato una nota di chiarimento, in relazione ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Considerato che nei chiarimenti forniti da IFEL nella nota citata nota, ricordava ai Comuni:

- la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "*ulteriori riduzioni ed esenzioni*" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate al comma 659), un'ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che devono ovviamente sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. "Riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- che le eventuali riduzioni deliberate non possono essere inquadrate "tra le riduzioni tipiche, in quanto - se è incontestabile una minor produzione di rifiuti da parte di tali categorie - è altrettanto vero che si tratta di una minor produzione di rifiuti che influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, ivi compresi quelli variabili. Trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata e caratterizzata da discontinuità all'interno dei territori comunali, non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie. Pertanto, qualora si volesse riconoscere il carattere di agevolazione "tipica" all'ipotesi di riduzione, ad esempio, della parte variabile della tariffa sui rifiuti delle utenze non domestiche (in quanto correlata ad un minor servizio fruito dai beneficiari) commisurata ai mesi di chiusura, la relativa copertura all'interno dell'articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti, ivi comprese le utenze domestiche, parte dei quali si trova in sofferenza economica sempre a causa dell'emergenza epidemiologica";

- “Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della nota da parte di IFEL), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019”;
- “Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l’art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l’inserimento di un nuovo comma 15-ter all’art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l’anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l’anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria”;

Evidenziato che, in questo contesto normativo ed emergenziale, è intervenuta l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 ha stabilito che “...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l’intervento regolatorio”.

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, “ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19”, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione;

Preso atto ancora che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:

*“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”.*



*“Nell’ambito di questa potestà, molti Comuni stanno già concedendo alle utenze colpite dalle chiusure degli scorsi mesi, diverse agevolazioni di dimensione generalmente più ampia di quanto previsto dall’Autorità, ad esempio introducendo una percentuale di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, di misura anche superiore al 25%. Le valutazioni comunali in materia tendono, infatti, a tener conto dell’effettivo carico fiscale gravante su tali attività puntando a delineare, anche a prescindere dagli obblighi imposti dall’Autorità, misure che assicurino requisiti minimi di efficacia e coerenza degli sgravi a favore di attività e famiglie più colpite dalla crisi”.*

*“Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”*

*“Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell’immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell’ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l’ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell’onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..”;*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato, con votazione unanime, la mozione avente ad oggetto: *"Ripresa economica e per la tenuta dei bilanci del Comune"* per impegnare il Sindaco e la Giunta comunale, tra l’altro, a *“sollecitare il Governo all’attivazione di maggiori risorse da destinare ai Comuni per il contenimento dei tributi locali, in particolar modo per quanto riguarda la TARI, soprattutto per le attività che sono state chiuse per decreto o che hanno chiuso spontaneamente per aiutare il contenimento dell’emergenza sanitaria”*.

Vista la nota del Sindaco prot. n. 13826 del 18/09/2020 ad oggetto: *“Esenzione straordinaria una tantum tari 2020 a favore degli operatori economici danneggiati dall’emergenza covid-19 – Indirizzo per predisposizione atti di competenza”*, con la quale si comunica agli uffici preposti la volontà di sottoporre al Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe TARI per il 2020, la decisione di disporre un’esenzione straordinaria ed una tantum della TARI per l’anno 2020, in misura pari al 25% del tributo – parte fissa e parte variabile - (con riferimento ai 3 mesi di chiusura dell’attività nell’anno corrente), per le utenze non domestiche inserite in alcune categorie previste dal Regolamento per l’Istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/9/2020, con la quale si è provveduto ad integrare l’art. 27 Del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 660 dell’art. 1 L. 147/2013, il comma

5 che dispone: *“Per il solo anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 25 % del tributo (parte variabile e fissa) per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 6A-9-10-12-14-25-28 e con esclusione delle attività di ortofrutta con codice ATECO 47.21.01, attività di pescheria con codice ATECO 47.23.00, attività di produzione di panetteria fresca, attività di floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti con codice ATECO 01.19, attività di trasporto di merci su strada codice ATECO 49.41, attività di depurazione rifiuti speciali reflui c/terzi, attività di pompe funebri con codice ATECO 96.03.00. L'agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa. Sono altresì escluse dall'agevolazione le posizioni di cui all'art. 19, comma 4. La copertura finanziaria è assicurata attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. L'agevolazione è riconosciuta con la deliberazione di approvazione delle tariffe per l'anno 2020. L'agevolazione non si applica agli eventuali conguagli dovuti in seguito alla approvazione del PEF per l'anno 2020. Non si applica la limitazione di cui al comma 4.”*

Ritenuto dover provvedere alla adozione dell'agevolazione una-tantum per l'anno 2020 prevista dal Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) richiamato, per le attività economiche che a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 sono state obbligate alla sospensione dell'attività o per le quali la limitazione della circolazione delle persone, conseguente alla adozione delle misure di lockdown, ha comunque determinato una riduzione della domanda e una conseguente situazione di difficoltà economica;

Verificato che le predette agevolazione comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio tributi in € 180.822,00;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale precedentemente assunta in questa medesima seduta con la quale si è provveduto ad apportare specifica variazione al bilancio dell'esercizio 2020 prevedendo uno stanziamento di pari importo nei capitoli di spesa n. 1581 e n. 1582 al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

Verificato che la riduzione del 25% del tributo (parte fissa e variabile) come disposto dall'art. 27, comma 5, del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), rispetta ed eccede il minimo imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Richiamati gli articoli 53 e seguenti del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, in materia di aiuti di Stato, in base ai quali si prevedono specifiche procedure per la concessione di misure di aiuto per le imprese;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/03/2019 avente ad oggetto: “Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffa - Anno 2019” e relativi allegati;

Preso atto che il termine di adozione del Piano Economico Finanziario è fissato al 31/12/2020 e che l'eventuale conguaglio dei costi previsti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dalla legge 448/2001, art. 27, comma 8, che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno efficacia fin dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale, “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n° 48 in data 21-09-2020;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, verbalizzati in calce alla presente deliberazione;

Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme legali dai n° 12 Consiglieri presenti e votanti:

### **DELIBERA**

Di approvare per il 2020 le tariffe TARI vigenti per il 2019 e i corrispondenti valori dei coefficienti Ka e Kb, (tabella 1 a e tabella 2 dell'allegato 1 al DPR 158/99), e dei valori Kc e Kd (tabella 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999), approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/03/2019, per i motivi esposti in premessa, nelle more dell'adozione del PEF per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Allegato A);

Di prendere atto che il termine di adozione del Piano Economico Finanziario è fissato al 31/12/2020 e che l'eventuale conguaglio dei costi previsti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Di applicare per l'anno 2020, in attuazione del comma 5 dell'art. l'art. 27 del Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), così come integrato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/9/2020, una riduzione pari al 25% del tributo (parte variabile e fissa) per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, esclusione delle categorie 6A-9-10-12-14-25-28 e con esclusione delle attività di ortofrutta con codice ATECO 47.21.01, attività di pescheria con codice ATECO 47.23.00, attività di produzione di panetteria fresca, attività di floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti con codice ATECO 01.19, attività di trasporto di merci su strada codice ATECO 49.41, attività di depurazione rifiuti speciali reflui c/terzi, attività di pompe funebri con codice ATECO 96.03.00;

Di dare atto che l'agevolazione non si applica agli eventuali conguagli dovuti in seguito alla approvazione del PEF per l'anno 2020 e non si applica la limitazione di cui al comma 4 dell'art. 27 del Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata in € 180.822,00, è garantita mediante lo stanziamento ai capitoli di spesa n. 1581 e n. 1582 del bilancio di previsione 2020;

Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Di provvedere alla adozione dei necessari atti e procedure previste per il riconoscimento degli aiuti alle imprese nel rispetto degli articoli 53 e seguenti del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34.

Quindi, con separata votazione, successivamente il Consiglio, con voti unanimi resi nelle forme legali dai n° 12 Consiglieri presenti e votanti:

**DELIBERA**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.-

### INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

Il **Sindaco** introduce l'argomento iscritto al n° 6 dell'o.d.g. inerente l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020.

Essendosi già svolte l'illustrazione e la discussione del presente punto unitamente al precedente punto iscritto all'ordine del giorno, il Sindaco procede con le operazioni di voto sulla presente proposta.

Consiglieri presenti e votanti: 12. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

Quindi il **Sindaco** invita a dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Consiglieri presenti e votanti: 12. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. PRDC - 48 - 2020**

**Oggetto:** Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Tassa sui rifiuti (TARI) - Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 107, commi 4 e 5 - Approvazione tariffe TARI per l'anno 2020

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione N°48 DEL 21-09-2020

Chiusi, lì 22-09-2020

Il Responsabile del Servizio  
f.to MARCO SOCCIARELLI

L'originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del vigente D.Lgs. n°82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. PRDC - 48 - 2020**

**Oggetto:** Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Tassa sui rifiuti (TARI) - Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 107, commi 4 e 5 - Approvazione tariffe TARI per l'anno 2020

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione N°48 DEL 21-09-2020

Chiusi, lì 22-09-2020

Il Responsabile del Servizio  
f.to FRANCESCA CASERTA

L'originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del vigente D.Lgs. n°82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to BETTOLLINI JURI

Il Segretario generale  
f.to dott. D'AVINO MICHELE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale informatico, esente da bollo,  
per uso amministrativo.

Chiusi, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario generale  
dr. D'AVINO MICHELE